



D.L. 15 maggio n. 63/2024
recante “disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico
nazionale”

(29 maggio 2024)

Prima di entrare nel merito di questa tematica, Copagri ringrazia il Presidente On. Luca De Carlo e tutti gli Onorevoli componenti della IX Commissione del Senato per aver promosso l'odierno confronto su un disegno di legge così importante e omnicomprensivo sull'agricoltura.

La scrivente Confederazione apprezza le misure introdotte da questo Governo con il D.L. 63/2024 (d'ora in avanti D.L. "agricoltura") ritenendo molte di queste apprezzabili per gli effetti positivi che potranno svolgere per le imprese Agricole e quali strumenti di contrasto a varie emergenze fitosanitarie, di salute animale e ambientali che stanno colpendo ampie aree del nostro Paese.

In particolar modo, la moratoria dei debiti prevista all'art. 1, consentendo alle imprese che hanno subito una diminuzione del volume di affari di poter chiedere una moratoria delle quote capitale delle rate in scadenza, appare utile ed efficace per far fronte, almeno in parte, al difficile contesto economico che abbiamo vissuto lo scorso anno.

La bontà della misura, va detto, andrà poi verificata sul piano concreto posto che, *in primis*, non vi possono accedere le aziende con crediti già classificati deteriorati e, soprattutto, che gli istituti di credito, comunque, faranno le proprie valutazioni sull'accettazione o meno della proposta di moratoria da parte delle imprese.

Inoltre, si evidenzia la necessità di un'attenta attività di vigilanza perchè, se da un lato l'accettazione della moratoria proposta da un'azienda non incide di per sé stessa sulla valutazione che le singole banche effettuano sul livello di solvibilità del debitore, nulla vieta che le banche possano classificare i crediti oggetto di estensione della moratoria come "*forborne*", ossia come crediti su cui esistono "concessioni" riguardanti modifiche nei tempi e nelle modalità di rimborso rispetto alle condizioni contrattuali originarie. Il passaggio da crediti "*in bonis*" a "*forborne*" deve però avvenire non solo e non tanto per effetto della presenza della moratoria, ma deve essere la risultante di una valutazione effettuata dalla banca circa la possibilità effettiva dell'impresa debitrice di rimborsare i prestiti ricevuti. Il passaggio di un credito a *forborne* significa in definitiva che la banca ritiene che il rimborso del prestito sia possibile solo ricorrendo a strumenti di recupero del credito, quali l'attivazione di eventuali garanzie presenti. Pertanto, senza attività di sorveglianza sugli istituti bancari v'è il rischio che la misura possa essere meno appetibile per le aziende che, in questa congiuntura economica già hanno difficoltà di accesso al credito, vogliono evitare un peggioramento del loro rating.

Ragionamento analogo vale per la segnalazione alla Centrale dei Rischi. Occorrerà un'attenta vigilanza da parte della Banca d'Italia finalizzata a scongiurare il pericolo che dalla mera richiesta di moratoria l'azienda possa essere identificata per ciò solo come "cattivo pagatore".

Sempre l'art. 1 novella al comma 7 la disciplina del credito d'imposta per le aziende della produzione primaria operanti nella neo istituita ZES unica. La modifica resa necessaria posto che,

la precedente disposizione contenendo solo un mero rinvio alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, complicava l'adempimento degli obblighi di comunicazione o notifica alla Commissione.

La novella, opportunamente corretta, ha però limitato di molto la copertura finanziaria cui le imprese possono accedere e, infatti, a fronte di un totale di 1.800 milioni di Euro le imprese del primario possono usufruire a fronte di un ristretto numero di beneficiari del credito d'imposta per un totale di soli 40 milioni di euro. Pertanto, riteniamo opportuno ripristinare anche per le imprese agricole la possibilità di poter accedere allo stanziamento nel suo totale e non solo per una minima frazione di esso.

La scrivente Confederazione, inoltre, accoglie con favore gli interventi previsti agli artt. 3, 6, 7 e 8 finalizzati ad attenuare le conseguenze dovute a fitopatie ed epizoozie.

Di particolare apprezzamento la previsione disciplinata all'art. 3, recante misure urgenti per le imprese che hanno subito danni a causa della c.d. "moria dei kiwi", laddove si ammette la possibilità per le aziende danneggiate di accedere alle misure del fondo di solidarietà nazionale in deroga alla legge 102/2004.

Con riferimento all'art. 6, invece, gli interventi finalizzati ad ampliare i poteri del Commissario straordinario istituito per contrastare la peste suina africana. È opportuno, però, evidenziare come l'attuale situazione di emergenza sia evoluta a causa della lentezza delle misure finalizzate a contrastare l'epizoozia e, quindi, la scrivente Confederazione si augura che queste siano poste in essere efficacemente e rapidamente.

Discorso analogo vale per le misure di cui agli artt. 7 e 8. Infatti, il c.d. granchio blu rappresenta una specie aliena che, non avendo predatori naturali nei nostri ecosistemi, si sta diffondendo con una rapidità allarmante. L'istituzione di un commissario straordinario a livello nazionale appare opportuna e necessaria al fine di contenere ed eliminare questa minaccia ai nostri ecosistemi e alle imprese di acquacoltura la cui produzione è drasticamente calata a causa del crostaceo. Similmente, la scrivente Confederazione accoglie con favore l'istituzione del Commissario straordinario per il contrasto alla brucellosi altra epizoozia che sta impattando fortemente sugli allevamenti in particolare di bufala. Tali misure, se opportunamente e prontamente messe in atto, potranno contribuire a far cessare le emergenze in corso prima che assumano gravità ancor più pesanti.

La scrivente Confederazione accoglie con favore le novità introdotte dall'art. 4 al d. lgs. N. 198/2021 sulle pratiche scorrette che, da sempre, riteniamo essere un valido strumento a difesa delle pratiche commerciali aggressive e, più in generale, della redditività delle imprese agricole. La normativa sulle pratiche scorrette, infatti, aggiornata con l'introduzione delle definizioni di

“costo di produzione” e “costo medio di produzione” appare poter contrastare in maniera più efficace gli squilibri contrattuali che si vengono, alle volte, a determinare quando una parte profitta della maggior forza contrattuale rispetto all'altra. Similmente, un valido strumento di contrasto è la disciplina introdotta con il novellato art. 6 ter, relativa alla denuncia all'ICQRF da parte dei gestori o dei titolari dei mercati qualora vengano a conoscenza di pratiche sleali. Andrebbe, pur dovendosi intendere evidentemente come una mera facoltà, meglio specificato se questa fattispecie rappresenta un obbligo o una mera possibilità per il gestore/titolare del mercato

Importante, a nostra opinione, anche la misura di cui all'art. 5 recante lo stop all'installazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra. Copagri ha sempre avvertito circa la necessità di fermare il consumo di suolo agricolo di cui gli impianti a terra rappresentavano uno degli agenti più rischiosi. Giova ribadire, infatti, che i dati diffusi dall'Ispra sul consumo di suolo per il 2022 hanno evidenziato come il fenomeno continui ad aumentare di anno in anno e questo mette in grave rischio l'intera produzione agricola e la sicurezza alimentare del Paese. Pur ritenendo la decarbonizzazione un obiettivo importante riteniamo che questo non possa essere raggiunto a scapito del primario e, pertanto, la misura aiuterà a diminuire il consumo di suolo e ad evitare speculazioni a scapito della sicurezza alimentare.

Tutto ciò premesso, la scrivente Confederazione, pur apprezzando il contenuto del Decreto-legge in commento, ritiene importante evidenziare alcune misure che non hanno trovato spazio e che ci auguriamo possano essere prese in considerazione in sede di conversione.

Tecniche di evoluzione assistita

Con la legge 18/2024 di conversione del decreto-legge 215/2023 c.d. “mille proroghe” venivano prorogati i termini per la sperimentazione su campo delle piante ottenute per il tramite delle tecniche di evoluzione assistita.

Nel 2023 e nel 2024 sono, pertanto, iniziate le prime sperimentazioni su campo che hanno visto tra le altre la sperimentazione di una nuova varietà di riso maggiormente resistente alla scarsità d'acqua e ad alcune fitopatie. L'Italia, va detto, sulle TEA sta svolgendo un ruolo di primo piano a livello europeo.

Al momento è ferma al Parlamento europeo (posto il termine della legislatura) una proposta di regolamento sul tema, necessaria per confermare il legittimo utilizzo delle stesse. Nelle more dell'insediamento delle nuove istituzioni europee che, presumibilmente, avalleranno il loro utilizzo è importante che la ricerca e la sperimentazione non si fermino.

Copagri, quindi, da sempre in primo piano per il riconoscimento giuridico delle TEA e della bontà del loro utilizzo in un'agricoltura moderna, ritiene necessario prorogare il termine di sperimentazione su campo – al momento consentito fino al 31 dicembre 2024 – già da oggi in

modo da permettere a Università e centri di ricerca di poter programmare efficacemente la campagna di sperimentazione per il 2025.

Obbligo assicurazione mezzi agricoli

Il decreto legislativo n. 184/2023, in recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio introduceva l'obbligo assicurativo per tutti i veicoli a prescindere dalla loro circolazione ed eliminando la distinzione tra aree pubbliche e private. La precedente normativa, infatti, prevedeva l'obbligo di RCA unicamente per i veicoli in circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate. Successivamente, il decreto "mille proroghe" posticipava al 30 giugno 2024 l'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo per i veicoli agricoli solo se posti in circolazione su strade di uso pubblico.

Pertanto, tra poco più di un mese scatterà l'obbligo di assicurazione RCA anche per i veicoli non circolanti su strada.

La scrivente Confederazione ritiene tale obbligo del tutto avulso dalla realtà non ravvedendosi il motivo per il quale un mezzo destinato esclusivamente alle lavorazioni agricole e, quindi, non destinato a circolare per strada, dovrebbe essere assoggettato all'obbligo di assicurazione verso civile.

Tale obbligo, invero, più che una forma di tutela verso i danni cagionati dai mezzi agricoli appare come l'ennesimo irragionevole onere cui sono sottoposti gli imprenditori agricoli e, pertanto, chiediamo che in attesa di un ripensamento dello stesso (visto che la stessa direttiva 2009/103/CE consente di prevedere delle deroghe all'obbligo di assicurazione) sia prorogato l'imminente termine di decorrenza.

Misure di sostegno per i giovani agricoltori

La scrivente Confederazione si sarebbe auspicata che all'interno del D.L. Agricoltura avrebbero trovato spazio misure di sostegno e di incentivo all'ingresso di giovani nel settore primario. Infatti, giova ribadirlo, in Italia la media d'età degli imprenditori agricoli è particolarmente elevata e che solo – circa - il 10% delle aziende è gestita da under 40.

Un valido strumento per agevolare l'ingresso dei giovani nel primario è stato utilizzato per tutto il 2023 ed era rappresentato dall'esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con meno di 40 anni di età, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola.

La mancata riproposizione di questa misura per il 2024 ha generato più di qualche perplessità anche e soprattutto in un contesto dove da una parte le regole della PAC hanno reso ancora più complesso per i giovani agricoltori accedere ai contributi comunitari, con l'introduzione di stringenti qualifiche professionali e formative, mentre dall'altra si sta assistendo ad un mancato ricambio generazionale che rischia di avere pesanti ripercussioni soprattutto nelle aree rurali.

Più volte, quindi, Copagri ha auspicato che tale intervento venisse reso strutturale, evitando così di doverlo prorogare di anno in anno e andando al contempo a garantire ai giovani imprenditori agricoli una ulteriore certezza che possa favorire il ricambio generazionale contribuendo a rendere il settore agricolo una scelta credibile per il futuro dei giovani.

Granaio Italia

La scrivente Confederazione si sarebbe aspettata che in un testo *omnibus* sull'agricoltura vi sarebbero rientrate anche quelle misure, attese da tempo, sul c.d. Granaio Italia.

Nello specifico, la legge n. 178/2020 all'art. 1 commi 139 e ss. istituiva il registro telematico ove registrare le operazioni di carico e scarico dei cereali e delle farine da essi derivanti – c.d. “Granaio Italia” - la misura veniva poi integrata dal decreto ministeriale d'attuazione del 29 marzo 2022 avente ad oggetto le modalità applicative delle misure introdotte. Nello specifico, l'art. 8 del citato decreto ministeriale prevedeva un periodo transitorio e sperimentale, fino al 31 dicembre 2023, durante il quale non operano le sanzioni previste per chi non ottempera agli obblighi di registrazione. Il termine così inizialmente fissato veniva poi prorogato al 31 dicembre 2024 dal decreto-legge 198/22, convertito con l. 14/23. Similmente alla proroga del periodo sperimentale, veniva novellato il termine a decorrere dal quale diventeranno operative le sanzioni citate – 1° gennaio 2025.

Tale registro rappresenta, a nostra opinione, un importante strumento di trasparenza per l'intero settore cerealicolo attraverso il quale garantire e verificare la provenienza dei prodotti da filiera italiana. In particolare, la disciplina prevista della l. n. 178/2020 appare tuttora carente sotto il profilo delle modalità attraverso le quali comunicare al SIAN le operazioni di carico e scarico dei cereali. In tal senso, Copagri ritiene che in sede emendativa sarebbe opportuno implementare tale strumento prima della sua effettiva entrata in vigore nel 2025.